

Linear

STATUTO

27 dicembre 2018

TITOLO I° COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ E SUOI SCOPI

ART. 1 – Denominazione

È costituita una Società per azioni denominata: “COMPAGNIA ASSICURATRICE LINEAR S.p.A.”. La Società potrà anche avvalersi della denominazione abbreviata “LINEAR ASSICURAZIONI”.

Nei paesi esteri nei quali la Società svolga la propria attività la denominazione sociale può essere accompagnata dalla espressione della stessa in lingua diversa da quella italiana.

ART. 2 - Sede

La Società ha sede legale in Bologna. È attribuita alla competenza del Consiglio di Amministrazione la facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici di rappresentanza e di trasferire la sede sociale, ai sensi dell’art. 2365, secondo comma del codice civile.

ART. 3 - Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31/12/2050.

Non spetta il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all’approvazione della delibera di proroga del termine di durata della Società.

ART. 4 - Oggetto sociale

La Società ha per oggetto, nei limiti delle autorizzazioni ottenute dalle Autorità competenti, l’esercizio, sia in Italia sia all’estero, di ogni forma di assicurazione e riassicurazione nei rami danni.

Nei limiti di tale attività, e sempre che consentito dalle vigenti leggi che disciplinano l’esercizio dell’attività assicurativa, la Società può, anche attraverso la partecipazione in altre società, compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell’oggetto sociale; essa può anche assumere, sia direttamente sia indirettamente, partecipazioni in altre società con particolare riguardo alle imprese assicuratrici e/o riassicuratrici.

Essa può, infine, assumere, sotto qualsiasi forma, la rappresentanza di altre imprese assicuratrici italiane ed estere.

La Società fa parte del Gruppo Assicurativo Unipol. In tale qualità essa è tenuta all’osservanza dei provvedimenti che la capogruppo, nell’esercizio dell’attività di

direzione e coordinamento, adotta per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'ISVAP nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo. Gli Amministratori della Società forniscono alla capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione dei provvedimenti.

TITOLO II° CAPITALE SOCIALE E AZIONI

ART. 5 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 19.300.000= (diciannovemilionitrecentomila) diviso in diciannovemilionitrecentomila di azioni da Euro 1 (uno) nominali ciascuna.

L'assemblea straordinaria del 6 settembre 2002 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, per il periodo di cinque anni da detta deliberazione, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, per un importo nominale massimo di Euro 15.000.000 (quindicimilioni) determinando di volta in volta il prezzo di emissione delle nuove azioni comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo nonché ogni altra condizione dell'aumento di capitale, il tutto nel rispetto dell'art. 2441 del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione del 5 settembre 2003, avvalendosi della facoltà delegatagli, ha deliberato di aumentare il capitale di nominali Euro 3.300.000 mediante l'emissione di n. 3.300.000 azioni del valore nominale di Euro 1, al prezzo unitario di Euro 1,5, di cui 0,5 di sovrapprezzo, godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti in proporzione al numero delle azioni possedute.

Gli aumenti di capitale possono essere effettuati anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti.

ART. 6 - Azioni

Le azioni sono nominative. In caso di comproprietà si applicheranno le norme stabilite dall'art. 2347 del codice civile.

Con successiva modificazione dello Statuto, la Società può emettere azioni fornite di diritti diversi, secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.

ART. 7 - Trasferimento delle azioni

Le azioni sono liberamente trasferibili tra soci.

Qualora un Socio intenda procedere al trasferimento a terzi non Soci di tutte le, o parte delle, proprie azioni, dei relativi diritti di opzione, di obbligazioni convertibili in azioni della

Società o di qualunque altro diritto di sottoscrizione e/o acquisto di azioni della Società, (le "Azioni"), offrirà in prelazione dette Azioni agli altri Soci, in proporzione alle azioni ordinarie da ciascuno possedute, secondo le modalità di seguito indicate.

(a) Per gli effetti di quanto previsto dal presente articolo, per "trasferimento" si intende ogni negozio, anche a titolo gratuito, ivi inclusa la permuta, il conferimento, la dazione in pegno ed ogni altra operazione cui consegua, o possa conseguire, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento a terzi non Soci della proprietà delle Azioni, o di diritti reali sulle stesse, o dei diritti, sia amministrativi che patrimoniali, alle stesse attinenti.

(b) Le disposizioni del presente articolo non troveranno altresì applicazione in caso di trasferimento delle Azioni a favore di soggetti del Gruppo di appartenenza del Socio alienante, intendendosi per tali il soggetto controllante il Socio, le società controllate dallo stesso o le società controllate dal medesimo soggetto controllante il Socio. Ai fini della configurazione del rapporto di controllo, dovrà farsi riferimento a quanto disposto dall'art. 2359, comma 1, n. 1), del codice civile.

(c) Resta inteso che il Socio che, ai sensi della precedente lett. (b), trasferisca le proprie Azioni a favore di una società del proprio Gruppo sarà tenuto, direttamente o tramite altra società del proprio Gruppo, a riacquistare le Azioni, come sopra trasferite, qualora la società acquirente esca dal Gruppo del Socio alienante.

(d) L'offerta in prelazione dovrà essere formulata dal Socio alienante inviando ai restanti Soci, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata per conoscenza anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, una comunicazione contenente l'indicazione del numero delle Azioni oggetto di trasferimento, del nome del soggetto cui il Socio intende trasferire le Azioni (il "Candidato Acquirente"), del corrispettivo e delle eventuali garanzie di pagamento dello stesso, dei termini, delle modalità e delle restanti condizioni economiche significative del trasferimento stesso (la "Comunicazione di Offerta").

(e) Ciascun Socio destinatario della Comunicazione di Offerta avrà diritto di esercitare la prelazione, a parità di condizioni, entro 30 giorni dal ricevimento della Comunicazione di Offerta medesima, mediante apposita dichiarazione inviata al Socio alienante, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e indirizzata per conoscenza a ciascuno degli altri Soci e al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società (la "Dichiarazione di Esercizio").

(f) Qualora uno o più Soci destinatari della Comunicazione di Offerta non esercitino il diritto di prelazione, o lo esercitino solo parzialmente, le Azioni non prelazionate verranno assegnate ai Soci che abbiano espresso nella Dichiarazione di Esercizio di voler estendere l'acquisto alle Azioni non prelazionate dai restanti Soci, fermo restando

che, ove la suddetta facoltà di estensione venga esercitata da più Soci, il trasferimento delle Azioni avverrà proporzionalmente alle azioni ordinarie possedute da ciascuno di detti Soci.

(g) In ogni caso il Socio alienante sarà libero di trasferire le Azioni al Candidato Acquirente qualora i restanti Soci non abbiano accettato di acquisire per intero le Azioni offerte loro in prelazione.

(h) In caso di esercizio della prelazione, il trasferimento delle Azioni ai Soci acquirenti avverrà entro 15 giorni dalla scadenza dell'ultimo dei termini di cui alla precedente lett.(e), ovvero entro 15 giorni dall'ottenimento dell'ultima delle autorizzazioni e/o nulla osta previsti dalle applicabili disposizioni di legge ai fini del valido trasferimento delle Azioni. Nel caso di deliberazione che introduca, modifichi o rimuova dal presente Statuto clausole che comportino vincoli alla circolazione dei titoli azionari, ai Soci che non hanno concorso all'approvazione di tale deliberazione non spetterà il diritto di recesso.

ART. 8 - Obbligazioni

La Società potrà emettere obbligazioni a norma di legge.

TITOLO III° ORGANI DELLA SOCIETÀ - DIRETTORI

ART. 9 - Assemblee degli Azionisti

Le Assemblee sono convocate con l'osservanza delle formalità previste dalla legge, presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché entro il territorio nazionale.

L'avviso di convocazione deve essere, a scelta del Consiglio di Amministrazione:

- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", o "Milano Finanza", o "La Repubblica", almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea; ovvero

- ricorrendo le condizioni di cui all'art. 2366, terzo comma, del Codice Civile, comunicato ai Soci con lettera raccomandata, o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Nell'avviso di convocazione può essere fissata, per altro giorno, la seconda convocazione, da tenersi per il mancato raggiungimento del quorum costitutivo previsto dalla legge per la prima adunanza.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni o comunque, nei casi consentiti dalla legge,

entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti ai componenti degli organi dalla stessa nominati, approva le politiche di remunerazione a favore degli organi sociali e del personale rilevante, come identificato dalla Società in conformità alla normativa applicabile alle imprese di assicurazione, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari.

Il Consiglio di Amministrazione deve convocare l'Assemblea ordinaria o straordinaria senza ritardo, quando ne facciano domanda tanti Soci che possiedano un numero di azioni con diritto di voto pari ad almeno il 10% del totale delle azioni emesse e sempre che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.

ART. 10 - Procedure delle riunioni Assembleari

La regolarità di costituzione dell'Assemblea e la validità delle sue deliberazioni è disciplinata dalla legge.

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto che, almeno due giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione. Le azioni in tal modo depositate non potranno essere ritirate prima che l'Assemblea abbia avuto luogo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente più anziano di età presente, o, in mancanza anche dei Vice Presidenti, da persona nominata dall'Assemblea stessa.

Il Presidente dell'Assemblea, salvo il caso in cui il verbale sia redatto da un Notaio, è assistito da un segretario designato dagli intervenuti su proposta dello stesso Presidente, coadiuvato, ove occorra, da due scrutatori, designati uno da lui e l'altro dagli intervenuti. Spetta al Presidente constatare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare i lavori assembleari, proporre il sistema di votazione ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

ART. 11 - Consiglio di Amministrazione

L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione costituito da non meno di 5 e non più di 15 membri, nominati dall'Assemblea dopo averne stabilito il numero, in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti

dalle disposizioni di legge applicabili. Gli amministratori durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili.

Almeno un amministratore deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i Sindaci dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche. Il venir meno di tali requisiti di indipendenza in capo a un amministratore non comporta la decadenza dall'ufficio qualora gli stessi permangano in capo al numero minimo di amministratori sopra indicato.

Per la cessazione e la sostituzione degli Amministratori si applicano gli artt. 2385 e 2386 del codice civile. Se, a seguito della cessazione di taluni amministratori, viene meno la maggioranza degli stessi, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà cessato.

L'Assemblea dei Soci sarà convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica, per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

ART. 12 - Cariche sociali

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente, uno o due Vice Presidenti e, anche fuori dal suo seno, eventualmente un segretario.

ART. 13 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato con periodicità almeno trimestrale ed ogni qualvolta il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno o quando lo stesso ne riceva domanda scritta da almeno un terzo degli Amministratori in carica. Durante le proprie riunioni il Consiglio di Amministrazione riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate ed, in particolare, riferisce sulle operazioni nelle quali gli Amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

Nei casi in cui non sia possibile riunire validamente il Consiglio di Amministrazione per mancanza del quorum costitutivo di legge, gli obblighi informativi di cui al precedente comma sono espletati dal Presidente, o da chi ne fa le veci, dall'Amministratore Delegato, o, dagli Amministratori Delegati, anche in via disgiunta fra loro.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia, con avviso di convocazione contenente l'indicazione della materia da trattare da spedirsi agli Amministratori ed ai sindaci effettivi, tramite qualunque mezzo e/o strumento tecnologico comportante certezza di ricezione, almeno cinque giorni prima o, in caso di urgenza, almeno 48 ore prima di quello fissato per la riunione.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì essere convocato dal Collegio Sindacale o da almeno due membri dello stesso, previa comunicazione al Presidente.

È ammessa la possibilità per i partecipanti alle riunioni del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo e/o telefonico, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario che stende il verbale sottoscritto da entrambi.

La validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è regolata dall'art. 2388 del codice civile. Nelle votazioni, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

ART. 14 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società. Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge espressamente riserva all'Assemblea.

Sono attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

- la fusione e la scissione con società controllate, nei casi consentiti dalla legge;
- la riduzione del capitale sociale, in caso di recesso dell'azionista;
- gli adeguamenti del presente Statuto a disposizioni normative;
- l'emissione di obbligazioni non convertibili.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di legge, parte dei propri poteri ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri nonché ad uno o più Amministratori Delegati, ai quali, nell'ambito dei poteri loro conferiti, spetta la rappresentanza della Società, stabilendone, sentito il parere del Collegio Sindacale, le relative retribuzioni.

Gli organi delegati curano, in particolare, che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni trimestre, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite

informazioni relative alla gestione della società.

Il Consiglio di Amministrazione costituisce al suo interno i comitati previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente nonché quelli ritenuti opportuni o necessari al buon funzionamento e allo sviluppo della Società.

ART. 15 - Il Presidente

Spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, o, qualora siano stati nominati più Vice Presidenti, a quello più anziano di età presente:

- la rappresentanza legale della Società, inclusa la rappresentanza attiva e passiva in giudizio, in ogni sede giurisdizionale, ordine e grado; la facoltà di promuovere azioni penali in nome della Società, presentare querele, denunce o qualsiasi altro atto di impulso processuale, ivi compresi la costituzione di parte civile e l'esercizio della relativa azione; la nomina dei difensori della Società mediante il conferimento delle relative procure anche speciali e generali alle liti;
- la presidenza dell'Assemblea;
- la convocazione e la presidenza del Consiglio di Amministrazione;
- il conferimento di procure o deleghe ad Amministratori e dipendenti della Società, nonché a terzi, anche estranei alla Società, per il compimento di atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 16 - Direzione

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Direttori Generali, in possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità previsti dalle disposizioni di legge applicabili, determinandone i poteri e, ai fini della retribuzione, l'inquadramento.

I Direttori Generali partecipano, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato. Il Consiglio di Amministrazione nomina altresì i Direttori ed i Vice Direttori della Società.

TITOLO IV°

SINDACI, BILANCIO, NORME FINALI

ART. 17 - Sindaci

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti, rieleggibili.

L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale, nominandone il Presidente.

All'atto della loro nomina, l'Assemblea ordinaria determina altresì la retribuzione annuale spettante ai Sindaci. Ai membri del Collegio Sindacale compete il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I poteri, i doveri e la durata in carica dei Sindaci sono stabiliti dalla legge.

Non possono essere nominati Sindaci e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e coloro che ricoprono la carica di Sindaco effettivo in più di cinque società aventi le seguenti caratteristiche: essere quotate nei mercati regolamentati italiani ovvero esercitare l'attività assicurativa. Nel computo non vanno considerate le cariche ricoperte in società controllate, in società controllanti o in società controllate dagli stessi controllanti. I sindaci effettivi e supplenti debbono possedere i requisiti stabiliti dalla legge.

Ai fini della definizione del requisito di professionalità di coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività d'impresa della Società;

b) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società, vengono considerate aventi stretta attinenza all'attività della Società tutte le materie di cui alla precedente lettera a) connesse o inerenti all'attività assicurativa e alle attività relative a settori economici strettamente attinenti a quello assicurativo.

Sono settori economici strettamente attinenti a quello assicurativo quelli in cui operano le imprese che possono essere assoggettate al controllo delle imprese di assicurazione.

Le riunioni del Collegio Sindacale – qualora il Presidente ne accerti la necessità – possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

ART. 18 - Bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro i termini e nelle forme di legge l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio.

ART. 19 - Utili sociali

Gli utili risultanti dal bilancio d'esercizio approvato dall'Assemblea, fatta deduzione delle quote assegnate alla riserva legale nelle misure stabilite dalla legge, sono distribuiti ai soci, salvo diversa assegnazione deliberata dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, nel corso dell'esercizio, la distribuzione di acconti sui dividendi, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

ART. 20 - Scioglimento

Addivenendosi in qualsiasi tempo allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli emolumenti.

ART. 21 - Controversie

La Società e gli azionisti sono sottoposti alla giurisdizione della Autorità Giudiziaria di Bologna.

ART. 22 - Domicilio degli azionisti

Il domicilio degli azionisti, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.

E' onere del socio comunicare alla Società il proprio domicilio ai fini dell'iscrizione nel libro soci, come pure comunicare gli eventuali successivi cambiamenti.

ART. 23 - Disposizioni generali e norme finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, varranno le disposizioni di legge in vigore.